

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

DELIBERA N. 1
del 31 maggio 2018

OGGETTO: Approvazione riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2017

PREMESSO

CHE la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", ed in particolare l'articolo 22, stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette regionali;

CHE la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania" definisce i principi e le norme per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;

CHE, con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 54 del 17 novembre 2003, è stato istituito il Parco Regionale dei Campi Flegrei;

CHE, in esecuzione del citato provvedimento della Giunta regionale n.2775/2003 ed a completamento dell'iter procedurale, è stato emanato il Decreto Presidente Giunta Regionale n. 782 del 13 novembre 2003, di istituzione dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei;

CHE, con delibera di Giunta Regionale n. 307 del 2 marzo 2007, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 16 aprile 2007, è stato approvato lo Statuto dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;

CHE, con delibera di Giunta Regionale n. 174 del 3 aprile 2015, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge regionale n. 33/93, l'arch. Gennaro Carotenuto è stato nominato Commissario dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, con le funzioni di Presidente.

CHE, con nota prot. 2023/SP del 13 maggio 2015 l'Assessore pro tempore all'Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento ha evidenziato che le funzioni di Commissario conferite tra gli altri, all'arch. Gennaro Carotenuto, di cui alla DGR 174/2015, "riassumono in sé tutte le articolazioni e le titolarità degli organi previsti dalla vigente L.R. 33/93" per garantire le precipue finalità della 'continuità amministrativa degli Enti preposti alla tutela ed alla gestione delle aree protette regionali;

CHE l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

CHE con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117,c. 3 della Costituzione;

CHE ai sensi dell'art. 3 del sopra citato d.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

CHE si richiama l'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011, il quale stabilisce: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

VERIFICATO altresì quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;

RILEVATO che, nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2017, il Commissario Arch. Gennaro Carotenuto ha condotto un'approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al d.lgs. 118/2011, così di fornire una situazione aggiornata della consistenza provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2017 e degli esercizi precedenti;

DATO ATTO che da tale verifica non è emersa l'esigenza di provvedere allo storno di alcun residui passivi e attivo.

DATO ATTO che non si sono riscontrati residui attivi e passivi per i quali occorresse la reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui passivi e attivi dell'esercizio 2017.

CONSIDERATO

CHE come indicato al punto 9.1 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2001, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata con delibera del Commissario a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato, come previsto dal citato articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

CHE al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera del Commissario che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

RITENUTO pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento;


ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 reso in data 31 maggio 2018;

Il Commissario

DELIBERA

- a) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2017, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegato A) Residui attivi e passivi conservati;
- b) di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;
- c) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- d) di predisporre la pubblicazione della presente Delibera come per legge;
- e) di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, ai fini delle attività di vigilanza e controllo amministrativo.

Il Commissario
arch. Gennaro Carotenuto



Il Segretario
Giulio Monda

